



# COMUNE DI BOVA MARINA

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

\* \* \* \* \*

## **Contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato**

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di agosto presso la residenza municipale del Comune di Bova Marina (RC)

TRA


Il Comune di Bova Marina c.f. 00277760807, rappresentato dal Responsabile del settore amministrativo sig. Giovanni Plutino il quale interviene in nome per conto e nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

E

Il geom. Santo Casile nato a Melito Porto Salvo il 15.02.1971 c.f. CSLSNT71B15F112X residente in Via Fondo Climi n. 11 Bova Marina;

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 dell'11 marzo 2020, rettificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2020 si è proceduto all'approvazione del piano del fabbisogno del personale del triennio 2020/2022 e del piano delle assunzioni per il 2020;
- che il programma delle assunzioni per il 2020, approvato con la sopra citata deliberazione, ha previsto la copertura di n. 2 posti di "Istruttore Tecnico", Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, tramite stabilizzazione ex D.L.vo n. 75/2017;
- con determinazione del settore amministrativo n. 50 del 29/05/2020 (146 reg. gen), è stato approvato l'avviso pubblico finalizzata alla copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico cat. C, mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi di quanto disposto degli art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, riservata ai soggetti che risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Bova Marina e abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- con Determinazione n. 100 del 13.08.2020 (n. 258 reg. gen) è stato, tra l'altro, stabilito di prendere atto ed approvare gli atti della commissione giudicatrice; di prendere atto ed approvare la graduatoria finale di merito della selezione pubblica in questione; di nominare vincitori della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico geometra cat. C con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato il sig. Minniti Bruno Francesco nato a Melito Porto Salvo il 19.10.1979 (classificatosi al primo posto della graduatoria di merito) ed il sig. Casile Santo nato a Melito di Porto Salvo il 15.02.1971 (classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito);
- In forza del D. Lgs n. 152/1997, adottato in attuazione della Direttiva 91/53/CEE, il datore di lavoro è obbligato ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;

- 
- Il rapporto di lavoro negli Enti Locali, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili è disciplinato dal CCNL del Comparto "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018 e, in particolare dagli artt. 19 e 20, nonché per i contratti a tempo parziale del Capo III, comprendenti gli artt. dal 53 al 56;
    - Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del succitato CCNL del Personale del Comparto "Funzione Locali" è stata acquisita al prot. n. 8294 del 17.08.2020, la dichiarazione da parte del sig. Casile Santo di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.165;

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'art.19 del CCNL Personale del Comparto "Funzione Locali" 21/05/2018 tra le parti.

#### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Comune assume alle proprie dipendenze a decorrere dal 20/08/2020 il geom. Santo Casile, come in epigrafe meglio generalizzato di seguito anche indicato più brevemente "dipendente", a tempo pieno ed indeterminato, come meglio precisato al successivo art.4 del presente contratto;

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nei tempi vigenti, anche tra le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. Si applica il secondo periodo, del comma 3, del art.19 del CCNL "Funzioni Locali";

Il periodo di prova avrà inizio con il primo giorno di effettivo inizio del servizio e avrà la durata di mesi 6;

Il dipendente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, una volta consumato il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto;

Al fine del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio prestato;

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art.20 del CCNL "Funzioni Locali" e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART.2 – INQUADRAMENTO**

Il prestatore di lavoro viene inquadrato nella categoria giuridica "C", posizione economica e giuridica iniziale "C1" e nel profilo professionale di "istruttore tecnico geometra" di cui al vigente CCNL del Comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018;

Il dipendente verrà pertanto adibito a mansioni riconducibili al medesimo profilo nonché alle mansioni della categoria di appartenenza purchè professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art.3, comma 2, del CCNL del 31/03/1999.

#### **ART.3 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

La retribuzione tabellare è quella corrispondente alla posizione economica "C1" di cui al vigente CCNL Personale del Comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018;

Competono inoltre se dovuti gli assegni al nucleo familiare ed eventuali altre indennità o altre voci di salario accessorio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto collettivo decentrato integrativo o di legge. Il dipendente ha diritto altresì al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalle norme di legge vigenti.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIA, ORARIO E SEDE DI LAVORO**

Il rapporto di lavoro subordinato derivante dal presente contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato e parziale, più precisamente ai sensi dell'art.22 del CCNL "Funzioni Locali", l'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali e distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune;

È fatta salva la possibilità del Comune di modificare l'articolazione oraria sopra determinata, previa comunicazione alla dipendente per esigenze d'ufficio.

Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale;

La dipendente ha diritto a usufruire di numero di giorni di ferie pari a quello previsto dalle disposizioni al tempo applicabile così come attualmente stabilito dall'art.28 del CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018;

La sede di lavoro è individuata nella sede municipale del Comune di Bova Marina, con assegnazione al

settore III;

In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale nonché le norme vigenti in materia.

#### **ART.5 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO**

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nonché nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Amministrazione;

il dipendente sarà tenuto a non divulgare notizie, dati, documenti, informazioni ed apprezzamenti di qualsivoglia natura, dei quali sia venuta a conoscenza durante l'espletamento dell'attività lavorativa, laddove detta divulgazione possa recare pregiudizio a terzi o all'Amministrazione stessa;

il dipendente sarà ritenuto responsabile dei beni, mezzi, strumenti, attrezzature e veicoli a lei assegnati e/o comunque dalla medesima utilizzati nell'espletamento dell'attività lavorativa, con l'obbligo di custodia e di restituzione al termine della prestazione lavorativa effettuata, consapevole che in caso contrario sarà ritenuto responsabile per il corrispondente danno economico;

L'utilizzo del computer ed in genere degli strumenti informatici, quali indirizzi di posta elettronica o accesso a internet, dovrà essere effettuato per finalità inerenti esclusivamente alla propria prestazione lavorativa;

L'inosservanza delle disposizioni vigenti e delle prescrizioni contenute nei contratti di lavoro collettivi ed aziendali, darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e in particolare dagli art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, secondo le modalità ivi previste;

#### **ART. 6 – ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il rapporto di lavoro scaturente dalla sottoscrizione del presente contratto sarà assoggettato al regime delle incompatibilità previsto tra l'espletamento del pubblico impiego e le altre attività lavorative, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;

In merito alla insussistenza di ulteriori impieghi pubblici o privati oltre a quello scaturente dal presente contratto, la dipendente, ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato;

Eventuali ed ulteriori impieghi e/o incarichi sia nell'ambito pubblico che privato non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

La violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti norme di legge.

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE n. 2016/679 e successivi atti interni di suo recepimento, si informa che questa Amministrazione comunale provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali del prestatore di lavoro per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica della stessa dipendente;

Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;

La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;

Il prestatore di lavoro ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti dal Regolamento Generale dei Dati dell'UE;

Per l'esercizio dei propri diritti il prestatore potrà rivolgersi ai soggetti responsabili dell'ente datore di lavoro;

I dati saranno conservati dall'Ente per il tempo minimo necessario all'attuazione degli adempimenti relativi alla gestione del personale degli enti locali, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI**

L'amministrazione comunale provvederà all'iscrizione del dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento il rapporto di lavoro si deve

intendere risolto senza obbligo di preavviso;

Ai sensi dell'art. 12, C.C.N.L. 9 maggio 2006, in tutti i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio;
- 3 mesi per i dipendenti fino a 10anni di anzianità di servizio;
- 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni di anzianità di servizio;

In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà;

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio il primo giorno lavorativo dalla data di decorrenza del rapporto, così come convenuta nel precedente articolo 1 del presente contratto.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

#### **ART.10 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente codice di comportamento di cui al D. P. R. 62/2013;

Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna a prestare la sua attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi e nei regolamenti, delle disposizioni e delle direttive ad esso impartite e degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

L'obbligo di consegna del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) si intende assolto con la comunicazione che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bova Marina nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri contenuti/Anticorruzione".

#### **ART.11 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165 del 2001 e s. m. i.- nel D. Lgs n. 267 del 2000 e s. m. i. – nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V)- nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa - nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Comparto Funzioni locali al tempo vigenti, nonché nei regolamenti interni di questo Comune.

#### **ART.12 – TASSAZIONE**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, come indicato al punto n. 25 della tabella allegata al D. P. R. 26 ottobre1972, n. 642 e s. m. i. all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D. P. R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m. i.


#### **ART. 13 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente contratto, al rapporto di lavoro è regolato, sia per gli aspetti giuridici che economici, dalle norme "eurounitarie", dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, che si danno per conosciuti ed accettati incondizionatamente.

Bova Marina, 19.08.2020

Letto, confermato e sottoscritto come segue,

Il Responsabile del settore amministrativo  
Sig. Giovanni Plutino



il dipendente  
Geom. Santo Casile



Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso, redatto in duplice esemplare originale, fa stato tra le parti ed ha forza di legge.